



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 9 del 17/01/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 2 gennaio 2013, n. 1

Annullamento della Determinazione Dirigenziale n. 195 del 11 luglio 2011 avente ad oggetto: Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 5 MW sito nel Comune di Ascoli Satriano in località "Santacroce - Piano di Sepa - Faralli".

Società: Lomagri srl con sede legale in Melfi (PZ) contrada S. Nicola P. IVA 01073230763.

Il giorno 2 gennaio 2013, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- la Società Lomagri srl avente sede legale in Melfi (Pz) alla c.da San Nicola, P.I. 01073230763 con nota prot. n. 7212 del 03/07/2006, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 2003 richiedeva il rilascio di Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza totale di 104 MW nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Ascoli Satriano;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 38/12248 del 31.08.2008, a valle delle integrazioni e della verifica di compatibilità ambientale rilasciata da Servizio Ecologia Ufficio Via Vas con determinazione dirigenziale n. 295 del 19/05/2008 convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 27 novembre 2008;
- alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 3621 del 23.03.2011 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato di aver concluso positivamente il procedimento.
- in data 11.07.2011, ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., in seguito all'esito dei lavori della Conferenza di Servizi, è stata adottata la determinazione n. 195 di Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:
 - un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 5 MW, ubicato nel comune di Ascoli Satriano e delle seguenti opere connesse:
 - linea elettrica interrata MT a 30 kV per il collegamento interno dell'impianto eolico e con le relative cabine di raccolta e di trasformazione;
 - una linea elettrica interrata MT a 30 kV di collegamento fra l'impianto e la sottostazione utente per una lunghezza complessiva di 11 Km;
 - una sottostazione utente 30/150kV di collegamento con la stazione elettrica Terna 150/380kV in località "Piano di Amendola" nel comune di Deliceto (FG) autorizzata con D.D. 1367 del 12/12/2008;

- collegamento in antenna a 150 kV mediante cavo interrato per una lunghezza di 500 mt con la sezione a 150 kV della sottostazione elettrica RTN 380/150 kV, da collegare in entra ed esce alla linea "Foggia-Candela", autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 1367/08.
- in data 21.07.2011 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 115, la determinazione del Dirigente Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo del 8 luglio 2011 n. 186 di Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, alla realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza totale pari a 5 MW, come innanzi descritto, ubicato nel Comune di Ascoli Satriano (Fg).

Considerato che:

- con nota prot. n. 10566 del 07/09/2011 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo richiedeva alla società di integrare entro dieci giorni gli oneri di monitoraggio secondo il punto 4.3 dell'art. 4 della DGR n. 3029/2010;
- con nota prot. n. 10621 del 07/09/2011 la società Lomagri srl comunicava l'inizio lavori, il nominativo dell'impresa esecutrice, il nominativo del Direttore Lavori e che i lavori strutturali sarebbero iniziati solo ad avvenuto deposito della documentazione e successiva autorizzazione da parte del servizio sismico della Provincia di Foggia;
- con nota prot. n. 14556 del 05/12/2011 richiedeva variante del parco eolico autorizzato;
- con nota prot. n. 15055 del 19/12/2011 l'Ufficio Energia e Reti Energetiche comunicava che l'istanza di variante deve essere presentata esclusivamente tramite portale telematico;
- con nota prot. n. 391 del 17/01/2012 la società Lomagri srl aveva trasmesso gli originali delle polizze fideiussorie previste al comma 2 dell'art. 4 della L.R. 31/2008;
- con nota prot. n. 960 del 31/01/2012 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo ha avviato il procedimento inteso al riesame e sospensione dell'efficacia della Determinazione Dirigenziale n. 195 del 11/07/2011 precisando che:
 - La società ha comunicato in data 29/07/2011 (prot. n. 10621 del 07/09/2011) l'inizio lavori in data 01/08/2011.
 - Le fideiussioni inoltrate, pur avendo decorrenza dal 05/01/2012, sono state sottoscritte in data 16/01/2012 e prodotte oltre il termine di 180 giorni dal rilascio dell' Autorizzazione Unica.
 - La società non ha provveduto all'integrazione degli oneri di monitoraggio richiesta fin dal 07/09/2011 con la nota prot. n. 10566.
- Con nota prot. n. 3145 del 04/04/2012 la società Lomagri srl chiedeva una immediata archiviazione del provvedimento di riesame in quanto il giudice amministrativo con sentenze precedenti aveva annullato analoghe richieste di oneri di monitoraggio per gli impianti autorizzati ad esito di procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore della DGR 3029/2010;
- Con nota prot. n. 4400 del 11/05/2012 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, confermando la necessità del riesame, richiedeva una perizia giurata, da trasmettere entro 20 giorni, corredata di documentazione fotografica, che attestasse l'effettivo inizio dei lavori entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 12 del d.lgs. 387/2003 ed il loro stato di avanzamento. Per quanto concerneva le fideiussioni emesse in maniera retroattiva si riservava approfondimento sulla efficacia di tali polizze e invitava la società a fornire proprie osservazioni circa tale fattispecie. Inoltre, in riferimento alle controdeduzioni fornite dalla società per il mancato pagamento degli oneri di monitoraggio ai sensi delle DGR 3029/2010, si precisava che tale materia è oggetto di contenziosi non ancora risolti con pronunce di merito del Tribunale Amministrativo.
- Alla nota n. 4400 del 11/05/2012 la Società Lomagri srl non ha fornito alcun riscontro.
- Con nota prot. n. 8093 del 04/09/2012 l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, integrava il procedimento di riesame finalizzato alla declaratoria di decadenza dell'Autorizzazione Unica evidenziando il mancato deposito, nel termine perentorio dei 180 giorni previsti dall'art. 4 comma 2 della L. R. 31/2008, di:

- dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;

- dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;

- Con nota prot. n. 9135 del 28.09.2012, la Società Lomagri srl, dichiarando di aver a suo tempo depositato la Comunicazione di inizio lavori e l'atto di nomina del direttore dei lavori con relativa accettazione, si riservava la trasmissione di ulteriori documenti all'esito dell'istruttoria dell'istanza di variante presentata in data 09.01.2012 sul portale telematico www.sistema.puglia.it; per quanto sopra esposto, la società chiedeva una moratoria alla trasmissione della documentazione integrativa già richiesta dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche con note prot. n. 8093 del 04.09.2012 e prot. n. 4400 del 11/05/2012 poiché si riservava di produrli ad esito dell'istruttoria dell'istanza di variante prodotta dalla Società il 09.01.2012;

Considerato altresì che:

- La legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008 all'articolo 4 comma 2 prevede che entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 12 del d.lgs. 387/2003, il soggetto autorizzato deve depositare presso la Regione Puglia - Assessorato allo sviluppo economico e innovazione tecnologica:

a) dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;

b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;

c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata;

d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata.

Inoltre il comma 4 dell'articolo 4 della L.R. 31/2008 prevede che le dichiarazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), devono essere rese ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000. Il mancato deposito, nel termine perentorio indicato al comma 2, della documentazione di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione di escutere la fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto. La fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto è svincolata entro trenta giorni dal deposito dell'atto di collaudo.

- L'articolo 7 della Determinazione Dirigenziale n. 195/2011 prevede che: "La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore, resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo punto 4.12 dell'art. 4 della D.G.R. 3029/2010 ovvero comma 5 art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;

b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore, resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;

c. impegno alla prestazione di fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;

d. impegno alla prestazione di fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010.

il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d), determina la decadenza di diritto dell'Autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione Puglia di escutere la fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto.

- L'articolo 8 della Determinazione Dirigenziale n.195/2011 prescrive che: Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

- A seguito di specifica richiesta di pareri, inviata dall'Ufficio Energia, è pervenuto da parte dell'Avvocatura Regionale con nota prot. n. 11/17564 del 27/09/2012 il chiarimento in merito al termine perentorio di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. n. 31/2008, di deposito della documentazione indicata alle lettere a) b), c) e d), tale termine decorre dalla comunicazione del provvedimento alla Società istante, e non già dalla data di adozione del provvedimento; pertanto nel caso in esame, essendo stata notificata l'Autorizzazione Unica alla società in data 22 luglio 2011, il termine per il deposito delle fideiussioni risulta fissato al 18/01/2012 e la società lo ha rispettato;

- Con nota prot. n. 11/L12811 l'Avvocatura della Regione Puglia, rilevando alcune criticità che ineriscono la quantificazione degli oneri di monitoraggio e degli oneri istruttori previsti dalla DGR 3029/2010 ha ritenuto di poter suggerire alcuni criteri applicativi della suddetta DGR, in base ai quali la società Lomagri srl non è tenuta all'integrazione degli oneri richiesti con la nota prima richiamata.

Resta il mancato adempimento alle ulteriori prescrizioni sottese alla determinazione oggetto di riesame, nonché il mancato deposito della perizia giurata attestante l'effettivo inizio dei lavori, che inducono il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo dell' Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione ad esercitare il potere di annullamento di ufficio ai sensi dell'art. 21/nonies della L. 241/1990, in quanto i termini previsti dalle legge regionali vigenti risultano ampiamente decorsi, essendo stata notificata l'Autorizzazione Unica in data 22/07/2011 e avendo la società dichiarato l'inizio dei lavori in data 01/08/2011, sia ai sensi dell'art. 4 comma 2 della L.R. n. 31/2008 sia ai sensi dell'art. 5 comma 19 della L.R. n. 25/2012.

Le riserve e le istanze di moratoria avanzate dalla società non sono motivate né accoglibili, perché rimandano ad un nuovo procedimento di variante ed ampliamento, che non esime in alcun modo la società stessa dagli obblighi assunti con l'atto di impegno sottoscritto nell'ambito dell'Autorizzazione Unica n. 195/2011 e prescritta dalla leggi regionali prima richiamate.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n. 3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

Di confermare la decadenza di diritto della determinazione dirigenziale n. 195 del 11 luglio 2011 ai sensi della L.R. n. 31/2008 e conseguentemente di disporre l'annullamento d'ufficio, ai sensi dell'art. 21/nonies della l. 241/1990, del rilascio alla società Lomagri srl avente sede legale in Melfi (Pz) alla c.da San Nicola, P.I. 01073230763 dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 e 4-bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 5 MW, ubicato nel comune di Ascoli Satriano e delle seguenti opere connesse:
 - linea elettrica interrata MT a 30 kV per il collegamento interno dell'impianto eolico e con le relative cabine di raccolta e di trasformazione;
 - una linea elettrica interrata MT a 30 kV di collegamento fra l'impianto e la sottostazione utente per una lunghezza complessiva di 11 Km;
 - una sottostazione utente 30/150kV di collegamento con la stazione elettrica Terna 150/380kV in località "Piano di Amendola" nel comune di Deliceto (FG) autorizzata con D.D. 1367 del 12/12/2008;
 - collegamento in antenna a 150 kV mediante cavo interrato per una lunghezza di 500 mt con la sezione a 150 kV della sottostazione elettrica RTN 380/150 kV, da collegare in entra ed esce alla linea "Foggia-Candela", autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 1367/08.

Art. 3)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione alla Società istante e al Comune di Ascoli Satriano (FG).

Art. 4)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 9 (nove) fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Giuseppe Rubino
